

INFORMATIVA Articolo 1 – Deliberazione ARERA 20/2026/R/COM

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Con la Delibera 20/2026/R/com, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto misure straordinarie a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi tra il 18 e il 22 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Le agevolazioni riguardano le forniture di energia elettrica e gas ubicate nei Comuni individuati dalle Ordinanze della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026, relative a immobili distrutti, parzialmente distrutti, inagibili o sgomberati.

MISURE PREVISTE

A decorrere dal 18 gennaio 2026, ARERA ha disposto:

- la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento delle bollette e degli avvisi di pagamento con scadenza successiva alla data indicata;
- la sospensione riguarda sia i consumi energetici sia i costi di allaccio, attivazione, disattivazione, voltura e subentro;
- il blocco delle procedure di distacco per morosità, anche se maturata prima del 18 gennaio 2026.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Per usufruire delle misure previste, il cliente titolare di un immobile distrutto, parzialmente distrutto, inagibile o sgomberato deve presentare al proprio venditore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 30 aprile 2026, attestante lo stato dell'immobile.

La dichiarazione può essere inviata:

- via e-mail a: servizioclienti@nrgcompany.it;
- via PEC a: nrgcompanysrl@pec.it;
- oppure tramite posta ordinaria a:
NRG Company S.r.l. - via IX Giugno 38/B, 34074 Monfalcone (GO)

DOMICILIAZIONI E RIMBORSI

In presenza di domiciliazione bancaria o postale:

- Se l'importo è già stato addebitato, è possibile richiedere il rimborso presso la propria banca o tramite home banking (causale: *contestazione cliente*).
- Se la fattura è stata emessa ma non ancora addebitata, è possibile richiedere la sospensione dell'addebito tramite il proprio istituto di credito.

In ogni caso, gli addebiti relativi alle fatture emesse dopo la ricezione della dichiarazione sostitutiva saranno automaticamente sospesi.

RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Al termine del periodo di sospensione (previsto per sabato 18 luglio 2026), gli importi dovuti:

- saranno automaticamente rateizzati senza interessi
- per importi pari o superiori a 50 euro
- in un massimo di 12 mensilità, con frequenza coerente con la fatturazione

Resta comunque possibile:

- saldare l'importo in un'unica soluzione
- oppure concordare un piano di rateizzazione più breve

Gli importi inferiori a 50 euro non saranno soggetti a rateizzazione.